

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)

Modifica dell'8 ottobre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 17 febbraio 2004¹;

visto il parere del Consiglio federale del 5 marzo 2004²,

decreta:

I

La legge del 13 marzo 1964³ sul lavoro è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1^{ter}

^{1ter} Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori possono essere occupati la domenica.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 19 ottobre 2004⁴

Termine di referendum: 27 gennaio 2005

¹ FF **2004** 1403

² FF **2004** 1411

³ RS **822.11**

⁴ FF **2004** 4815

